



01764-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati

- Presidente -

Andrea Gentili

Cinzia Vergine

Alberto Galanti

Fabio Zunica

- Relatore -

Sent. n. 1319 sez.

U.P. - 18/09/2025

R.G.N. 15626/2025

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, nel
procedimento a carico di

██████████ nato in ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 14-11-2024 del G.U.P. del Tribunale di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 51
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ richiesta della legge

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Luana Pizzini

RITENUTO IN FATTO

1. L'Avvocato generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 novembre 2024, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Firenze, riconosciuta l'attenuante della minore gravità, aveva condannato [REDACTED] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di violenza sessuale, commesso in [REDACTED] il 21 agosto 2024 in danno di [REDACTED] classe 1999.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui è stato censurato, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, il giudizio sulla concessione dell'attenuante della minore gravità, evidenziandosi che non vi erano i presupposti nel caso di specie per il riconoscimento dell'attenuante *de qua*, avuto riguardo all'oggettiva gravità della condotta dell'imputato, il quale ha violato in maniera significativa la libertà sessuale della minore, spingendosi a una vera e propria violenza, ponendosi con il proprio corpo sulla ragazza, allargandole le gambe e cercando con insistenza di penetrarla, ciò dopo vari tentativi di farsi masturbare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In via preliminare, occorre innanzitutto premettere che l'accusa ascritta ad [REDACTED] è quella di aver commesso il reato di cui all'art. 609 *bis* cod. pen., per aver costretto, in data 21 agosto 2024, [REDACTED] classe 1999, a subire atti sessuali; in particolare, si legge nella contestazione, l'imputato, trovandosi nel circolo [REDACTED] dopo aver seguito la giovane che si era recata in bagno, tentava di forzare la porta chiusa a chiave, al che la persona offesa, per il timore che l'uomo sfondasse la porta, la apriva, trovandosi al cospetto di [REDACTED]. Questi, dopo essersi nel frattempo già denudato abbassandosi i pantaloni e le mutande, si gettava addosso alla [REDACTED] bloccandole le braccia e impedendole di uscire dal bagno, mentre la ragazza urlava a squarciagola e tentava di scappare, abbracciandola con forza e strofinando contro di lei il suo organo sessuale. Orbene, il G.U.P. ha ritenuto ampiamente provata tale accusa, valorizzando le dichiarazioni, rivelatesi chiare e lineari, rese dalla vittima, che hanno trovato conforto nelle convergenti dichiarazioni delle amiche [REDACTED] e [REDACTED] negli accertamenti di P.G., innescati dalla segnalazione di [REDACTED] avventore del circolo, oltre che nelle parziali ammissioni dell'imputato.

2. Ciò posto, il G.U.P., dopo aver ribadito la configurabilità del reato contestato, ha ritenuto concedibile l'attenuante della minore gravità, osservando che la condotta dell'imputato aveva comportato una scarsa compressione della



libertà sessuale della vittima ed evidenziando in particolare al riguardo: "trattasi di contatto di breve durata e non si comprende se avvenuto sopra gli indumenti e non vi è prova che abbia inciso in modo rilevante sulle condizioni psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età" (pagina 9 della sentenza impugnata).

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la valutazione di minore gravità compiuta dal G.U.P. resiste alle censure di illegittimità sollevate nel ricorso, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, Rv. 263516), secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 *bis*, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici.

Ora, tale valutazione risulta ancorata nella vicenda in esame a considerazioni non manifestamente illogiche e non distoniche rispetto alle acquisizioni probatorie, per cui non possono trovare accoglimento le doglianze articolate nel ricorso, con le quali si sollecita sostanzialmente un differente apprezzamento di merito del fatto, operazione questa che tuttavia non è consentita in questa sede, dovendosi ribadire in tal senso la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali e tali da imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).



4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto dall'Avvocato generale presso la Corte di appello di Firenze deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 18.09.2025

Il consigliere estensore

Fabio Zunica
Fabio Zunica

Il Presidente

Giovanni Liberati

G. Liberati

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

[Signature]

Deposita in Cancelleria

Oggi,



16 GEN. 2026

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE

[Signature]